

Repertorio N.

Raccolta N.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
E TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì xxxx del mese di xxxxx. In XXXXXXXXXX, Via XXXXXX.

Davanti a me Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto nel Ruolo dei Di- stretti

Notarili Riuniti di XXXXXXXXXXXXXXX, alla presenza delle Signore:

, nata a XXXXXX il , residente in ;

, nata a XXXXXX il , residente in ;

interventute quali Testimoni note, idonee e richieste,

sono comparsi i Signori:

- MARIA, nata a il , Codice Fiscale dichiarato ;

- GIUSEPPE, nato a il , Codice Fiscale dichiarato ,

entrambi residenti in XXXXXXXX, , i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di essere coniugati tra loro in regime di comunione legale dei beni, (d'ora innanzi "Genitori " o "Affidanti");

- MATTEO, nato a il , residente in XXXXXXXX , Codice Fiscale dichiarato , il quale dichiara, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, di essere

coniugato in regime di separazione dei beni e legalmente separato, (d'ora innanzi "MATTEO");

- ELENA, nata a XXXXXXXXXXXXXXX il , residente in XXXXXXXXXXXXXXX, Via , Codice Fiscale di- chiarato , la quale dichiara, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, di essere in stato di libertà da vincoli matrimoniali, in quanto nubile , (d'ora innanzi "Elena");

- DAVIDE, nato a XXXXXXXXXXXXXXX , residente Via n , Codice Fiscale di- chiarato ,

comparenti tutti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

Si premette.

Elena, unica figlia dei Genitori, è stata colpita da molto tempo da una grave patologia (d'ora in avanti "la Malattia") che ha determinato ineluttabilmente il suo bisogno di aiuto costante e progressivamente crescente per condurre la sua esistenza; I Genitori hanno in Elena la ragione di vita e tutto il loro mondo e provvedono a lei umanamente e finanziariamente ai fine di consentirle sia di affrontare ogni giorno che di sopportare e superare i problemi grandi e le situazioni critiche; sono anziani e consapevoli che presto o tardi per l'avanzare della loro età e la progressione negativa della Malattia potranno non essere più in grado di sostenere l'onere di reggere e condurre personalmente il difficile percorso di vita della figlia. Considerano dunque urgente garantire che quando essi stessi non siano più in grado di svolgere il ruolo attuale di finanziare oculatamente il vivere di Elena e di vigilare che le condizioni di vita di Elena si mantengano per quanto possibile le migliori, operando e determinando per quanto possibile gli eventi a questo fine, (d'ora in avanti "Finalità"), tale ruolo sia comunque garantito nel suo svolgimento.

I Genitori si sono quindi fermamente convinti che al fine della realizzazione delle Finalità sia indispensabile il perfezionamento di un contratto di affidamento fiduciario mediante la costruzione di un programma a vantaggio di Elena, a garanzia del mantenimento da parte sua delle migliori condizioni di vita, e la commissione dello stesso a persona - l'affidatario fiduciario - che si obblighi a attuarlo mediante valori

finanziari messi a disposizione da parte di essi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e precisamente fin d'ora l'immobile sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Via n. (d'ora in avanti "Casa"), i quali non si confondano nel restante patrimonio dell'affidatario fiduciario e quindi non cadano nella sua successione.

I Genitori nutrono profonda stima e fiducia nella persona di Matteo, Medico specialista in Psichiatria, il quale fin da quando la Malattia si è manifestata ha curato ed assistito costantemente Elena, ne conosce oltre che totalmente le problematiche patologiche, anche profondamente il temperamento e le necessità ed utilità dell'animo ed ha con lei un rapporto profondo; ed a lui concordano di volere affidare il ruolo di affidatario fiduciario.

Matteo condivide la meritevolezza a garanzia del futuro di Elena e la necessità di tale contratto.

La volontà dei Genitori si completa nei suoi tratti essenziali nelle ulteriori determinazioni:

- che il Fondo Affidato che residui al termine finale della durata del Contratto, corrispondente alla data della morte di Elena, appartenga a Giorgia nata a il , figlia di Fabio , fratello del padre di Elena;
- di farsi carico loro stessi Affidanti dell'obbligazione dell'Affidatario Fiduciario di realizzare il programma fino a quando non siano più in grado di attuarlo;
- di intendere far fronte comunque alla loro obbligazione di provvedere al mantenimento di Elena accantonando periodicamente somme nel fondo affidato.

I Genitori, inoltre considerando le attuali normative fiscali in materia immobiliare, al fine della realizzazione di legittime economie, se considerano preferibile nel conferimento nel contratto di affidamento fiduciario dell'appartamento ad uso abitativo, ove da anni Elena abita, sito in xxxxx, Via n. , costituire a favore di Elena il diritto di abitazione, ritengono comunque, di dover opportunamente considerare la possibilità che ai fini del perseguimento delle Finalità si determini l'utilità che la proprietà di tale immobile non sia gravata da tale diritto di abitazione, pensando non solo all'eventualità che la stessa non sia per Elena più una dimora adeguata ma anche a quella che lo impongano esigenze economiche legate alla realizzazione delle Finalità; intendendo quindi, con il pieno accordo di Elena, rispetto a dette eventualità, evitare che una sua non escludibile incapacità o debolezza intellettuale futura comprometta da parte sua l'utile esercizio dell'autonomia privata e così la rinuncia abdicativa a tale diritto, nel conferire la Casa nel Contratto, costituiranno il diritto di abitazione a favore di Elena ed attribuiranno con il consenso di Elena all'affidatario fiduciario il potere di estinguere tale diritto per mezzo di un suo atto di volontà consentito dal Garante del Contratto.

Le parti, quindi,
CONVENGONO I SEGUENTI DUE NEGOZI.

PRIMO NEGOZIO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (IL "CONTRATTO")

Art.1 Premesse

- A. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto

Art. 2 La "Durata del Contratto"

- A. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo

- i. il cui termine iniziale è la data odierna;
- ii. il cui termine finale è la data della morte di Elena.

Art. 3 Definizioni.

A. Il termine "Affidanti" indica i Genitori, mancato uno di costoro l'altro.

B. Il termine "Affidatario Fiduciario" indica:

- i. Matteo;
- ii. chiunque subentri nella posizione contrattuale di affidatario fiduciario secondo le disposizioni del Contratto.

C. Il termine "Destinatario del fondo residuo" indica

- i. Giorgia nata a _____ il _____, figlia di Franco, fratello del padre di Elena;
- ii. in mancanza, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus - con sede legale a Roma;

D. Il termine Designatore indica

- i. gli Affidanti,
- ii. mancati o divenuti incapaci costoro, la persona nominata dagli Affidanti con atto con sottoscrizione autenticata comunicato all'Affidatario Fiduciario,

E. Il termine "Garante del Contratto" indica

- i. chi rivesta l'ufficio di amministratore di sostegno o tutore di Elena, se ella sia dichiarata interdetta o sottoposta ad amministrazione di sostegno;
- ii. in mancanza, il signor Davide, nato a XXXXXX il _____, residente in _____ Via _____ n. _____;
- iii. in mancanza o in sostituzione, la persona designata dal Designatore per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata comunicato all'Affidatario Fiduciario,
- iv.. in mancanza la persona nominata dal Presidente del Consiglio Notarile di XXXXX su richiesta di qualsiasi interessato.

F. Il termine "Casa" indica l'appartamento sito Comune di XXXXXXXXXXXXXXXX, nella casa distinta con il Civico Numero _____ di Via _____, segnato con il Numero Interno della consistenza catastale di vani sette, censito al Catasto dei Fabbricati di XXXXXX alla Sezione GEA, Foglio _____, Mappale _____, sub. _____, Zona Censuaria _____, Categoria _____, Classe _____, vani _____, Rendita Catastale Euro _____, a confini: appartamento interno _____, _____ e muri di perimetro su Via _____ e su distacco;

Art. 4 Il "Programma dell'Affidamento"; la "Situazione Prevista".

A. Il "Programma dell'Affidamento" consiste nell'assicurare che Elena conduca la migliore esistenza possibile e, quindi, in base al giudizio discrezionale dell'Affidatario Fiduciario, nel disegnare sulle necessità e migliori utilità di Elena, finanziare e realizzare per lei un progetto positivo di vita a tal fine;

B. Il termine "Situazione Prevista" indica

- i. il non essere più, col passare del tempo, gli Affidanti in grado di attuare il Programma in modo adeguato, dichiarato mediante atto autentico dagli Affidanti o da Matteo o, mancato lui, dal Garante;
- ii. ovvero la sopravvenuta morte degli Affidanti.

Art. 5 Il Fondo Affidato; Denominazione.

- A. Il termine “Fondo Affidato” indica un patrimonio composto da
- i. la Casa
 - ii. gli apporti discrezionali degli Affidanti
 - iii. gli apporti di qualsiasi terzo.
- o dai beni che siano ad esso surrogati in caso di alienazione.
- B. Il Fondo Affidato appartiene temporaneamente
- i. agli Affidanti, fino a quando non intervenga la Situazione Prevista,
 - ii. intervenuta la Situazione Prevista, all’Affidatario Fiduciario,
- affinché rispettivamente se ne avvalgano per l’attuazione del Programma di Affidamento e passa di diritto e senza soluzione di continuità,
- i. intervenuta la Situazione Prevista, dagli Affidanti all’Affidatario Fiduciario,
 - ii. quindi, in capo a chi nel corso del tempo rivesta tale ufficio ed, al termine finale della Durata del Contratto, appartiene al Destinatario del fondo residuo.
- C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
- i. sono separati rispetto al patrimonio proprio degli Affidanti o dell’Affidatario Fiduciario a cui rispettivamente appartengano, non sono aggredibili dai rispettivi loro creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal loro matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della loro successione ereditaria;
 - ii. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
- D. Il Fondo Affidato è denominato “Fondo Elena”.

Art.6 Obbligazioni dell’Affidatario Fiduciario

- A. Gli Affidanti commettono all’Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato,
- B. L’Affidatario Fiduciario
- i. dichiara di obbligarsi, verso l’Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affidatario Fiduciario;
 - ii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell’Affidatario Fiduciario rispettivamente attribuitigli dalle disposizioni che seguono;
 - iii. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell’esercizio di tali poteri.
- C. Gli Affidanti
- i. dichiarano di obbligarsi verso l’Affidatario Fiduciario e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato fino a quando non intervenga la Situazione Prevista.
 - ii. dichiarano di esonerare fino ad allora l’Affidatario Fiduciario dall’adempimento di quanto il contratto ponga a carico dello stesso.
 - iii. consentono che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale attribuita ad essi Affidanti dalle disposizioni che seguono;

iii. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprimono pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.

D. Intervenuta la Situazione Prevista:

- i. gli Affidanti sono liberati da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo all'intervento della stessa;
- ii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario;
- iii. qualunque obbligazione verso terzi gravante sugli Affidanti, che essi avrebbero legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che gli Affidanti o i loro eredi ne abbiano pregiudizio;
- iv. l'Affidatario Fiduciario ha diritto di ricevere un compenso per i propri servizi periodicamente concordato con gli Affidanti ovvero, di venuti incapaci o mancati costoro, con il Garante del Contratto.

Art. 7 Rapporti fra l'Affidatario Fiduciario e il Fondo Affidato

A. Ai fini di questo articolo il termine "Affidatario Fiduciario" indica gli Affidanti fino a quando non intervenga la Situazione Prevista ed intervenuta la stessa indica l'Affidatario Fiduciario.

B. All'Affidatario Fiduciario in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affidato.

C. Qualsiasi onere, imposta, tassa, costo di manutenzione, spesa ordinaria o straordinaria sono a carico dell'Affidatario Fiduciario.

D. L'Affidatario Fiduciario ha il potere di estinguere il diritto di abitazione in favore di Elena che gravi sulla Casa rendendo conforme dichiarazione in atto con sottoscrizione autenticata sul quale esprima il proprio consenso il Garante del Contratto, da trascrivere secondo le regole della pubblicità immobiliare.

E. L'Affidatario Fiduciario

- i. custodisce il Fondo Affidato;
- ii. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
- iii. cura che ne mantenga il valore nel tempo.

F. L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati dai propri e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,

- i. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione;
- ii. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario nella sua qualità o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
- iii. in qualsiasi negozio:

1. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
2. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;

3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
 4. offre ai terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
 - iv. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
- G. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato;
- H. L' Affidatario Fiduciario impiega il fondo affidato:
- i. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
 - ii. per pagare il proprio compenso;
 - iii. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte.

Art. 8 Limitazioni dei poteri dell'Affidatario Fiduciario

- A. L'Affidatario Fiduciario non può compiere alcun atto di disposizione di beni immobili né di costituzione di garanzia senza il preventivo consenso scritto del Garante del Contratto.
- B. Qualora il Fondo Affidato includa in tutto o in parte somme di danaro o strumenti finanziari, l'Affidatario Fiduciario ne cura l'investimento con modalità conservative previamente convenute con il Garante del Contratto.

Art. 9 Successione nell'ufficio di affidatario fiduciario

- A. L'Affidatario Fiduciario rimane nell'ufficio fino a morte, sopravvenuta incapacità o sostituzione.
- B. Qualora l'Affidatario Fiduciario cessi dall'ufficio, gli subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
- C. Quale conseguenza della sostituzione:
 - i. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Fiduciario avesse dato luogo;
 - ii. l'Affidatario Fiduciario sostituito è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;
 - iii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario; qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che l'affidatario fiduciario cessato o i suoi eredi risentano alcun pregiudizio.

Art. 10 Poteri e funzioni del Garante del Contratto; Decorrenza delle funzioni del Garante .

- A. Le funzioni del Garante decorrono dalla data in cui intervenga la Situazione Prevista.
- B. Il Garante del contratto può essere sostituito in qualsiasi momento dal Designatore .
- C. Il Garante del Contratto è comunque autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole sue componenti, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità,
 - i. Intervenuta la Situazione Prevista, dal patrimonio degli Affidanti al patrimonio dell'Affidatario Fiduciario

ii. dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito.

D. Il Garante del Contratto è altresì autorizzato a trasferire il Fondo Affidato, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, al Destinatario del fondo residuo..

E. Il Garante del Contratto non ha diritto a compenso.

Art. 11 Contabilità e rendiconto.

A. L'Affidatario Fiduciario

i. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;

ii. consegna annualmente l'inventario del Fondo Affidato al Garante del Contratto.

B. Qualora il Garante del Contratto lo richieda, l'Affidatario Fiduciario si sottopone a una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal Garante del Contratto e retribuito dall'Affidatario Fiduciario.

Art. 12 Controversie.

A. Qualunque controversia dovesse insorgere circa la formazione, l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà rimessa a un singolo arbitro amichevole compositore, il quale definirà la controversia mediante determinazione contrattuale.

B. L'arbitro è nominato dalle parti per mezzo di congiunto atto scritto e, in mancanza di accordo entro quattordici giorni dalla data nella quale una parte abbia comunicato all'altra o alle altre di volere adire l'arbitrato, dal Presidente del Consiglio notarile di XXXXXX.

SECONDO NEGOZIO, DISPOSITIVO IMMOBILIARE

Art. 1 Definizioni

A. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso del contratto di affidamento fiduciario che precede, d'ora in avanti "Contratto", si applicano se non indicato diversamente altresì al presente negozio.

B. In particolare il termine "Casa" indica l'appartamento sito in Comune di Genova, nella casa distinta con il Civico Numero di Via , segnato con il Numero Interno della consistenza catastale di vani sette, censito al Catasto dei Fabbricati di XXXXXXXXXXXX alla Sezione GEA, Foglio , Mappale , sub. , Zona Censuaria 1, Categoria, Classe 5, consistenza vani 7, Superficie Catastale Totale mq. , Totale escluse aree scoperte mq. , Rendita Catastale Euro , a confini: appartamento interno vano scale, e muri di perimetro su Via e su distacco; salvo miglior descrizione più precisi confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica.

Art. 2 Costituzione del diritto di abitazione vitalizio e inclusione dell'Immobile nel Fondo Affidato

A. Gli Affidanti dispongono

i. la costituzione in favore di Elena sulla Casa del diritto di abitazione vitalizio.

ii. il conferimento della proprietà della Casa, gravata da tale diritto di abitazione, nel Contratto e quindi la sua inclusione nel Fondo Affidato;

B. Ponendosi gli Affidanti rispetto al Contratto come Affidatari, si verifica l'immutazione del loro titolo sulla Casa.

C. Elena accetta la costituzione del diritto di abitazione a suo favore autorizzando l'Affidatario Fiduciario ad estinguerlo rendendo conforme dichiarazione in atto con sottoscrizione autenticata sul quale esprima il proprio consenso il Garante del Contratto, da trascrivere secondo le regole della pubblicità immobiliare.

D. Per quanto possa occorrere Matteo accetta tale conferimento.

Art.3 Conformità catastale

A. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 Febbraio 1985, n.52:

i. si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto, che, in copia non autentica - previa visione ed approvazione - si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura delle parti scritte per dispensa espressa datane dai componenti;

ii. gli Affidanti dichiarano, ed Elena e Matteo ne prendono atto, che i dati catastali e la planimetria come sopra allegata, sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale.

Art. 4 Dichiarazione urbanistica

A. Gli Affidanti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, previo richiamo da me Notaio fatto alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano sotto la propria responsabilità che il fabbricato di cui la Casa parte fu iniziato prima del 1 Settembre 1967 e che dalla data della sua costruzione la stessa non ha subito modifiche rilevanti ai sensi della normativa urbanistica stessa.

Art.5 Effetti e garanzie

A. Gli effetti attivi e passivi decorrono da oggi. .

B. Gli Affidanti dichiarano che la Casa:

i. è franca e libera da debiti, spese di amministrazione anteriori ad oggi, liti, vincoli, oneri, tasse ed imposte arretrate, trascrizioni di pregiudizio, sequestri, pignoramenti, diritti di terzi, iscrizioni; è di loro piena ed esclusiva proprietà in forza di atto ricevuto dal Notaio di xxxxxxxxxxxx in data Repertorio N. , registrato a xxxxxx il al n. , trascritto a xxxxxx al n. del Registro Particolare.

Art.6 Pubblicità immobiliare

A. Gli Affidanti unitamente all'Affidatario Fiduciario richiedono al Conservatore dei Registri Immobiliari competente

i. ai fini della più opportuna pubblicità dell'avvenuto mutamento del titolo degli Affidanti rispetto alla Casa, la trascrizione del vincolo derivante dal Contratto ed in particolare dall'assunzione da parte

- ii. degli Affidanti della posizione di Affidatario Fiduciario; fin d'ora, che intervenuta la "Situazione Prevista" al trasferimento all' Affidatario Fiduciario di immobili inclusi nel Fondo affidato sia data adeguata Pubblicità mediante trascrizione contro gli Affidanti ed a favore dell'Affidatario Fiduciario da cui risulti la temporaneità del titolo in capo al medesimo derivante dalla condizione risolutiva cui il titolo stesso è soggetto.

B. L'Affidatario Fiduciario manleva espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle trascrizioni richieste.

Art.7 Dichiarazione di rilevanza fiscale

A. Le parti richiedono che il Negozio Dispositivo immobiliare sia registrato con applicazione dell'imposta di Donazione ed a tal fine dichiarano:

- i. che tra gli Affidanti ed Elena esiste rapporto di parentela in linea retta;
- ii. che il diritto abitazione sulla Casa costituito a favore di Elena ha il valore di Euro ;
- iii. che tra gli Affidanti ed il Destinatario del fondo residuo, essendo la Signora Giorgia la figlia del fratello del Signor Giuseppe, esiste rispettivamente, quanto al Signor Giuseppe stesso, rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado e quanto alla Signora Maria , rapporto di affinità in linea collaterale di terzo grado;
- iv. che la proprietà della Casa gravata dal diritto di abitazione a favore di Elena ha il valore di Euro ;
- v. che tra gli Affidanti ed Elena nonché tra gli Affidanti ed il Destinatario del fondo residuo non sono intervenuti prima d'oggi negozi soggetti ad imposta di donazione.

B. Elena, quanto al diritto di abitazione come sopra costituito a suo favore, richiede la riduzione delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell'articolo 69 comma 3° della legge 21/11/2000 N.342 e dichiara:

- i. che, l'appartamento appartiene alla categoria catastale A/3;
- ii. che l' immobile è ubicato nel Comune di residenza della stessa;
- iii. di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto di quest'atto;
- iv. di non essere titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da ella stessa con le agevolazioni di cui all'articolo 131 della legge n.549 del 28 Dicembre 1995 e/o di quelle richiamate dalla lettera "C" dello stesso articolo.

I componenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto da me redatto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su dieci facciate di questi cinque fogli, da me letto, presenti le Testimoni, ai Signori Componenti che, presenti le Testimoni, lo approvano e con le Testimoni e con me Notaio lo sot-

toscrivono alle ore tredici e minuti venti.

All'originale firmato: